

SACCARDI & ASSOCIATI  
DOTTORI COMMERCIALISTI

GIULIANO SACCARDI *dottore commercialista  
revisore legale*

MONICA BERNA *dottore commercialista  
revisore legale*

ENZO DALLA RIVA *dottore commercialista  
revisore legale*

31100 TREVISO

Via Indipendenza, 5

Tel. +39.0422.544367

Fax +39.0422.544368

www.studiosaccardi.com

info@studiosaccardi.com

C.F./P.IVA 03845630262

CRISTINA BONATO *dottore commercialista  
revisore legale*

ETLEVA SPAHAJ *dottore commercialista  
revisore legale*

CRISTINA CAMPAGNARO *dottore commercialista  
revisore legale*

ALESSIA SIGNORI *dottore commercialista*

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

Treviso, 2 luglio 2018

**Circolare n. 10**

**FATTURA ELETTRONICA PER I CARBUNATI RINVIATA AL 1 GENNAIO 2019**

Con la presente Vi informiamo che con il D.L. n. 79 del 28.6.2018 è stato **prorogato al 1° gennaio 2019** il termine di entrata in vigore **dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio effettuate presso impianti stradali di distribuzione**, pertanto, fino al 31 dicembre 2018, gli acquisti di benzina e gasolio presso impianti stradali di distribuzione potranno continuare ad essere documentati mediante i mezzi finora previsti, alternativamente:

- la **scheda carburante** (viene infatti rinviata all'1.1.2019 l'abrogazione del D.p.r. 444/97);
- la **cd. scheda carburante elettronica** introdotta dal D.L. 70/2011, la quale prevede il **pagamento esclusivo dei rifornimenti mediante i mezzi "tracciabili"** di cui all'art. 1, comma 3-*bis* del D.p.r. 444/97 (carte di credito, di debito e prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, comma 6 del D.p.r. 605/73).

Segnaliamo che l'obbligo di fatturazione elettronica risulta prorogato rispetto alle sole cessioni di benzina e gasolio effettuate presso impianti stradali di distribuzione e **non riguarda le cessioni di benzina e gasolio effettuate in ambito B2B, diverse da quelle realizzate presso impianti stradali di distribuzione**; ne consegue quindi che tutte le cessioni che avvengono tra operatori economici, ad esclusione dell'ultimo passaggio dai distributori stradali al soggetto che acquista il gasolio e la benzina per autotrazione, sia come soggetto passivo Iva, che come consumatore finale, devono essere certificate con **fatturazione elettronica** già a decorrere dal **1° luglio 2018**.

**MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE CESSIONI DI CARBURANTE**

Poiché la proroga contenuta nel D.L. 79/2018 riguarda soltanto gli obblighi concernenti la fatturazione elettronica delle cessioni di benzina e gasolio effettuate presso impianti stradali di distribuzione, **resta ferma al 1° luglio 2018**

la decorrenza delle ulteriori **disposizioni** introdotte dall'art. 1, commi 922 e 923 della L. 205/2017, in base alle quali rimangono subordinate al **pagamento** dei rifornimenti mediante **mezzi "tracciabili"**:

- la **detrazione** dell'**Iva** assolta in relazione all'acquisto di carburanti e lubrificanti (art. 19-*bis*1 lett. d) del D.p.r. 633/72);
- la **deduzione** del **costo** sostenuto per le medesime operazioni (art. 164, comma 1-*bis* del Tuir).

#### **SUBAPPALTI DELLA P.A.**

La **proroga** al 1° gennaio 2019 dell'entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica in commento, **non riguarda le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell'ambito degli appalti verso amministrazioni pubbliche.**

Per queste operazioni è infatti **confermato** l'**avvio** anticipato del predetto obbligo con decorrenza dal **1° luglio 2018**, seppure sia ancora atteso il documento di prassi, annunciato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/2018, per chiarire i dubbi interpretativi esistenti.

Riprendendo quanto affermato nella predetta circolare, Vi segnaliamo che l'obbligo di fatturazione elettronica ha per oggetto le **prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti** della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un'amministrazione pubblica e trova applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) "diretti" tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

Esemplificando: se l'impresa A stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica al pari di quelle da B o C ad A.

Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 1° gennaio 2019).

E' prevista l'**indicazione obbligatoria** del Codice Identificativo Gara (**CIG**) e del Codice Unitario Progetto (**CUP**).

\*\*\*\*\*

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Saccardi & Associati